

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 8

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 al 16 settembre 2008)

INDICE

DE ECCHER: sulle conseguenze per gli agenti di custodia e per le loro famiglie della paventata chiusura del carcere di Trento (4-00037) (risp. ALFANO, <i>ministro della giustizia</i>)	Pag. 143	LANNUTTI ed altri: sulle patenti A (guida di motocicli) (4-00232) (risp. MATTEOLI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	Pag. 155
DELLA SETA: per l'equiparazione delle minicar alle autovetture (4-00162) (risp. MATTEOLI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	145	PEDICA: sulla repressione violenta attuata dal Governo cinese in Tibet (4-00309) (risp. CRAXI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	158
sull'arresto di due attivisti di Greenpeace contro la caccia alle balene (4-00292) (risp. CRAXI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	147	POLI BORTONE: sui corsi di formazione per immigrati e sul ruolo delle ONG italiane operanti all'estero (4-00020) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	160
sul progetto di installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto della Farnesina, sede del Ministero degli affari esteri (4-00334) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	149	PORETTI, PERDUCA: su un bando di concorso presso l'amministrazione degli affari esteri (4-00064) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	164
FIRRARELLO: sulla vicenda lavorativa di due impiegati dell'Istituto italiano di cultura di Belgrado (4-00313) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	151	su un bando di concorso presso l'amministrazione degli affari esteri (4-00073) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	165
FLERES: sulla carenza di personale e sul degrado dell'edificio sede del Tribunale di Giarre (Catania) (4-00046) (risp. ALFANO, <i>ministro della giustizia</i>)	153	SPEZIALI: sulla realizzazione della strada trasversale Bovalino-Bagnara (4-00384) (risp. MATTEOLI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	168

DE ECCHER. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la stampa locale ha riportato la notizia, priva per la verità di alcun riferimento documentale, della prossima chiusura del carcere di Trento interessato ad un processo complessivo di ridefinizione dell'intero polo giudiziario e destinato ad essere sostituito da un nuovo immobile, già in fase di costruzione, localizzato in una zona periferica della città denominata Spini di Gardolo;

dal contenuto degli articoli dei quotidiani «l'Adige» ed il «Trentino» emerge come non sia stata adeguatamente programmata la tempistica degli interventi con, da un lato, la previsione dell'inizio dei lavori sulla vecchia struttura agli inizi del 2009 e, dall'altro, la consegna solo nel maggio dell'anno successivo della struttura alternativa al momento in fase di edificazione;

di conseguenza, ove le indiscrezioni risultassero fondate, il personale attualmente in servizio si troverebbe improvvisamente soggetto a potenziali trasferimenti e ad altre forme di penalizzazione al di fuori di ogni principio di concertazione, il tutto in un contesto che già vede la categoria nella condizione di rappresentare lo Stato in un clima difficile e quasi senza riconoscimenti di sorta;

Giovannino Guareschi, nel corso di un'intervista, in risposta alla domanda: «Ha mai incontrato persone che erano finite in prigione non per malvagità ma per colpa della povertà, del bisogno, dell'ingiustizia sociale?» così rispondeva: «Sì, gli agenti di custodia», sottolineando con il consueto umorismo il peso di un lavoro che meriterebbe ben altra considerazione;

sul punto indicato le organizzazioni sindacali di riferimento, facendosi interpreti dei diffusi sentimenti di preoccupazione, hanno in ogni caso non solo diffuso un dettagliato comunicato, ma proclamato anche ufficialmente lo stato di agitazione;

significativi appaiono in proposito i seguenti passaggi presenti all'interno del citato documento: «Si ritiene grave la scelta dell'Amministrazione penitenziaria, in accordo con la Provincia autonoma di Trento, di procedere ed organizzare la chiusura senza aver interpellato il personale dipendente nonostante la mobilità del personale sia indiscutibilmente materia di contrattazione sindacale». «Si ritiene gravissima ed oltraggiosa per il personale di polizia penitenziaria e del comparto Ministeri, al quale è sempre stato chiesto sacrificio e totale dedizione, la scelta di mettere in tere famiglie, quasi tutte residenti a Trento, di fronte al fatto compiuto»;

sulla stessa lunghezza d'onda si pongono le dichiarazioni rese nell'ordine da molti singoli agenti e dai referenti del personale medico ed in-

fermieristico mentre sconcerta, non certo per responsabilità diretta, la dichiarazione del direttore che sostiene di non aver ricevuto in merito alcuna comunicazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se il carcere di Trento sarà effettivamente chiuso entro l'anno in corso;

in caso affermativo, quali siano le prospettive per gli oltre cento agenti con relative famiglie, tenuto conto di una situazione che vede molti di loro impegnati nel pagamento di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa;

se non si ritenga, limitatamente all'eventuale periodo di transizione, di impiegare i dipendenti in questione, da un lato, tramite il mantenimento di una sezione per i nuovi arrivati in attesa dell'udienza di convalida e, dall'altro, per il servizio di sorveglianza del nuovo stabilimento nel corso delle ultime fasi della sua edificazione.

(4-00037)

(27 maggio 2008)

RISPOSTA. – In base all'Accordo di programma quadro «Stato-Provincia autonoma di Trento» stipulato nel febbraio 2002, la Casa circondariale di Trento sarà sostituita da un nuovo istituto penitenziario la cui realizzazione, attualmente già in corso, sarà curata dalla Provincia, con fondi della stessa.

Nell'accordo di programma è stato previsto, inoltre, che il vecchio penitenziario venga assegnato in concessione alla Provincia di Trento: sarà quest'ultima a dover realizzare il previsto ampliamento del Tribunale, utilizzando proprio i fabbricati e le aree su cui attualmente insiste il Penitenziario.

Si segnala che, in ottemperanza alle intese intercorse con la Provincia autonoma di Trento, il vecchio istituto penitenziario verrà chiuso nel settembre dell'anno 2009; entro il 31 gennaio 2010, vi sarà la consegna parziale del nuovo penitenziario il quale – con i suoi 220 posti a fronte degli attuali 113 – avrà una capienza di gran lunga maggiore rispetto a quella della presente struttura.

In ogni caso il Provveditore regionale di Padova, su indicazione del Capo dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, è stato incaricato di svolgere il necessario confronto con le organizzazioni sindacali di categoria e con i rappresentanti RSU di base.

Si comunica, altresì, che nel corso dell'incontro tenutosi il 22 maggio 2008, il predetto Provveditore, ha già manifestato l'intenzione di effettuare una ponderata riflessione sulla dotazione organica complessiva che dovrà avere il nuovo istituto. In quest'ottica sarà, pertanto, costituito un gruppo di lavoro che si riunirà dopo le ferie estive per studiare e valutare l'effettivo fabbisogno di personale appartenente ai comparti Sicurezza e Ministeri.

Il suddetto gruppo si occuperà anche di valutare lo stato di avanzamento dei lavori del nuovo immobile al fine di organizzare, nel miglior modo possibile, il trasferimento dei detenuti e del personale.

Ad ogni buon conto, il Provveditore regionale di Padova ha, comunque, precisato che il personale non sarà spostato da Trento e ciò indipendentemente dal fatto che vengano rispettati o meno i termini di chiusura della vecchia struttura e di consegna della nuova: infatti, durante il lasso di tempo eventualmente intercorrente tra le due fasi, tutti gli operatori saranno impiegati nelle attività di volta in volta necessarie.

Il Ministro della giustizia

ALFANO

(15 settembre 2008)

DELLA SETA. – *Al Ministro delle infrastrutture e trasporti.* – Premesso che:

in Italia circolano oltre 30.000 quadricicli a motore, le cosiddette *minicar*, equiparate a ciclomotori, e per questi mezzi l'incidentalità (numero di sinistri per mezzo) è doppia rispetto a quella che si registra per i ciclomotori;

nonostante le *minicar* siano omologate per il trasporto di una sola persona, i guidatori maggiorenni possono attualmente farsi autorizzare dalla Motorizzazione al trasporto di un secondo passeggero;

la stragrande maggioranza delle *minicar* ha motori *diesel* molto inquinanti, e molti automobilisti le utilizzano al solo scopo di aggirare i divieti di circolazione nelle zone a traffico limitato e i blocchi del traffico determinati da motivi di inquinamento;

nella sola città di Roma circolano 5.000 *minicar*;

di fronte al moltiplicarsi del numero delle *minicar* in circolazione a Roma, nel mese di marzo 2008 il Commissario straordinario del Comune di Roma ha deliberato di sottoporre anche le *minicar* al pagamento del permesso per entrare nella zona a traffico limitato del centro storico, di Trastevere e di San Lorenzo, in ciò equiparandole ai normali autoveicoli;

tale obbligo entrerà in vigore dal prossimo 1° luglio 2008;

la delibera comunale stabilisce, comunque, uno sconto del 20 per cento rispetto alla tariffa piena per questa categoria di autoveicoli, nonché l'esclusione dal pagamento per i residenti che possiedono come unico autoveicolo una *minicar*;

notizie di stampa riferiscono che il nuovo Assessore alla mobilità del Comune di Roma sarebbe intenzionato a revocare la suddetta delibera, ripristinando l'accesso gratuito nella zona a traffico limitato del centro storico, di Trastevere e di San Lorenzo per tutte le *minicar*,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda emanare un atto normativo che equipari le *minicar* alle autovetture, anche considerandone il forte contributo all'inquinamento atmosferico e l'alto grado di incidentalità;

quante multe vengano irrogate ogni anno nei confronti di guidatori minorenni di *minicar* che trasportano un altro passeggero e, in particolare, quante di tali sanzioni siano state comminate nel corso dell'ultimo anno;

se non intenda avviare immediatamente una campagna d'informazione rivolta alle scuole, per sensibilizzare i ragazzi sui rischi che si corrono trasportando sulle *minicar* un secondo passeggero non assicurato.

(4-00162)

(17 giugno 2008)

RISPOSTA. – La categoria «minicar» non definisce univocamente una tipologia di veicolo, la terminologia espressa viene infatti utilizzata, in ambito commerciale e giornalistico, sia per descrivere i ciclomotori a 4 ruote sia per distinguere i motoveicoli a 4 ruote destinati al trasporto di persone rispetto alla generalità dei motoveicoli.

La disciplina che riguarda tali veicoli, emanata dall'Unione europea, è stata recepita obbligatoriamente nel quadro normativo nazionale sia per quanto riguarda gli aspetti costruttivi che per quelli funzionali.

Sull'argomento si osserva che qualunque modifica da apportare ad una norma europea non può essere adottata unilateralmente da un singolo Stato membro; tale procedura è infatti una prerogativa esclusiva del Consiglio dell'Unione europea. Eventuali azioni di modifica debbono sempre soggiacere al criterio di condivisione delle decisioni da parte dei vari Stati membri; azioni unilaterali sono considerate ostacoli alla libera circolazione comunitaria.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha già promosso e realizzato varie campagne di informazione in materia di sicurezza stradale, alcune delle quali rivolte alle scuole.

In particolare si segnala che da luglio 2004 è stato introdotto il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (CIG) quale titolo indispensabile da conseguire per poter accedere alla guida dei ciclomotori tra i quali, come detto, rientrano i quadricicli leggeri. La preparazione e l'esame per il conseguimento del CIG si svolge anche nelle scuole attraverso un corso della durata di 20 ore di cui 12 finalizzate all'apprendimento delle norme del Codice della strada e 8 dedicate all'apprendimento delle regole di convivenza civile, fra cui rientrano le regole generali di buon comportamento sulla strada e l'esame di varie situazioni connesse con la circolazione stradale.

Per quanto riguarda l'incidentalità, il Ministero dell'interno ha fatto conoscere che le statistiche sul fenomeno infortunistico che l'Istat raccoglie ed elabora sulla base dei rapporti di incidenti stradali di tutte le Forze di polizia e delle Polizie locali, non danno rilievo ai dati relativi ai ciclomotori a 4 ruote rispetto alla totalità dei ciclomotori mentre gli eventi con il coinvolgimento di motoveicoli a 4 ruote per il trasporto di persone sono distribuiti tra le categorie «motocicli senza passeggero a bordo» e «motocicli con passeggero a bordo» in relazione alla situazione registrata in occasione del sinistro.

Nello specifico per quanto riguarda la Polizia stradale, che opera prevalentemente sulle autostrade, ove, come è noto, i ciclomotori a 4 ruote e i quadricicli non possono circolare e sulle strade extraurbane, dove minore è la presenza di tali categorie di veicoli, nel corso del 2005 ha complessivamente rilevato 101.039 incidenti stradali, 161 dei quali con il coinvolgimento di un ciclomotore/motociclo a 4 ruote.

Dei 161 eventi infortunistici, 12 hanno avuto conseguenze mortali con 12 persone decedute, 92 hanno cagionato lesioni a persone, con 131 feriti.

Nel corso del 2006, la Polizia stradale ha complessivamente rilevato 99.897 incidenti stradali dei quali 140 con il coinvolgimento di ciclomotori a 4 ruote e quadricicli. Dei 140 eventi infortunistici 8 hanno avuto conseguenze mortali con 8 persone decedute, 80 hanno cagionato lesioni a persone con 121 feriti.

Nel corso del 2007, inoltre, sempre la Polizia stradale ha complessivamente rilevato 94.519 incidenti stradali, dei quali 137 con il coinvolgimento di ciclomotori a 4 ruote e quadricicli, 7 con esito mortale con 8 persone decedute e 91 sinistri con il ferimento di 145 persone.

Riguardo alle contravvenzioni emerse da controlli nei confronti dei ciclomotori a 4 ruote e dei quadricicli, nel 2005 la Polizia stradale ha accertato 16 infrazioni per trasporto di un passeggero in assenza dei requisiti minimi d'età o in assenza dei requisiti tecnici del veicolo (art. 115 e 170 del Codice della strada).

Nel 2006, gli illeciti accertati sono stati 9, mentre nell'anno 2007 le contravvenzioni elevate sono state 13.

Infine, nel concordare con l'interrogante sulla necessità di una campagna d'informazione rivolta alle scuole si fa presente che, su iniziativa di questa Amministrazione e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la materia della sicurezza stradale sarà inserita nel contesto dei programmi di educazione civica impartita agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MATTEOLI

(8 settembre 2008)

DELLA SETA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

in Giappone due attivisti di Greenpeace sono stati arrestati per avere denunciato le attività di furto e contrabbando della carne di balena e per avere chiamato in causa il Governo giapponese, sostenitore del programma di caccia alle balene nell'Oceano Antartico;

Junichi Sato e Toru Suzuki, questi i nomi dei due attivisti di Greenpeace, sono stati accusati di aver rubato una scatola di carne di balena, che dopo il loro arresto è stata presentata pubblicamente come prova del contrabbando di carne di balena;

la caccia illegale alle balene rappresenta una forma grave di illegalità ambientale, sanzionata dal diritto internazionale;

Greenpeace chiede da tempo al Governo giapponese di fare luce sulle attività illegali legate alla caccia alle balene;

l'arresto dei due attivisti di Greenpeace sta sollevando proteste in molti Paesi;

secondo Greenpeace i due attivisti arrestati «non hanno commesso nessun crimine. Sono stati arrestati per aver restituito carne di balena che era stata rubata ai contribuenti giapponesi, e per aver fatto emergere una frode che vede coinvolte anche le agenzie del governo giapponese che supportano il programma di caccia alle balene»;

Greenpeace ha chiesto a tutti i parlamentari italiani di scrivere al Primo Ministro giapponese per chiedere l'immediata scarcerazione dei due attivisti, e l'interrogante ha aderito a tale richiesta inoltrando una lettera al Primo Ministro giapponese, per il tramite dell'Ambasciatore giapponese in Italia,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda avviare nei confronti del Governo del Giappone le opportune iniziative politico-diplomatiche per chiedere, nel caso dei due attivisti di Greenpeace arrestati, il rispetto dei diritti civili ed umani come prescritti dal diritto internazionale;

se non intenda sollecitare il pieno rispetto da parte del Giappone degli accordi internazionali che limitano la caccia alle balene.

(4-00292)

(8 luglio 2008)

RISPOSTA. – La caccia alle balene è regolata dalla «International Whaling Commission» (IWC-Commissione Baleniera Internazionale), corpo operativo della «Convenzione Internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene (ICRW)» del 1948.

La Commissione adotta regolamenti sui limiti di cattura, metodi di caccia ed aree protette. Negli ultimi anni l'IWC, riconoscendo nuove minacce alle balene, si è mossa verso un'agenda più orientata alla conservazione. In particolare, dal 1986 la Commissione ha proibito la caccia commerciale delle balene, con due eccezioni relative alla pesca per la sussistenza delle popolazioni aborigene ed i programmi scientifici.

Il Giappone ha lanciato due programmi scientifici JARPN I (nel Pacifico nord occidentale) e JARPA II (nell'antartico), grazie ai quali solo nella stagione di pesca 2006/2007 ha potuto pescare circa 900 balene di varie specie.

Alla 60ª conferenza della IWC che si è tenuta a fine giugno in Cile, il Giappone non ha, come era ormai prassi negli ultimi anni, chiesto di rivedere le condizioni di pesca, pur ribadendo le difficoltà sofferte dall'industria baleniera locale.

L'Italia è membro della IWC, ed ha un *focal point* presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il nostro Paese ha sempre

collaborato attivamente con gli altri paesi del gruppo dei *like-minded* portare avanti iniziative rivolte a rafforzare ed attuare l'Agenda della Commissione baleniera, soprattutto per quanto concerne gli aspetti di conservazione e protezione e si è attivamente opposta a iniziative dello schieramento a favore della caccia alle balene, capeggiato dal Giappone.

In sede di Consiglio ambiente, è stata chiesta l'adesione all'IWC di tutti i Paesi dell'Unione europea, allo scopo di rafforzare il fronte dei *like-minded*.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

CRAXI

(4 settembre 2008)

DELLA SETA. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e degli affari esteri.* – Premesso che:

da uno studio commissionato dal Ministero degli affari esteri per capire in quale maniera risparmiare energia, è emerso che il tetto dello «scatolone» di marmo bianco, impiegato dal 1959 come sede del Ministero degli affari esteri, offre una collocazione ideale per pannelli fotovoltaici. Tale notizia è stata riportata il 9 luglio 2008 dal quotidiano nazionale «Corriere della Sera» nelle pagine della cronaca di Roma;

il palazzo della Farnesina è di oltre 720.000 metri cubi di cemento, suddiviso in nove piani. Il tetto è a circa 51 metri da terra, ed è esteso quasi quanto una piazza. Pertanto potrebbe essere utilizzato per l'installazione di pannelli fotovoltaici per procurare elettricità e calore a uno dei complessi più grandi d'Italia, costoso da riscaldare e illuminare. I pannelli «nel medio periodo» potrebbero essere ripagati con i soli risparmi sulle bollette;

il progetto è stato realizzato dalla concessionaria dei servizi tecnici del Ministero degli affari esteri, la SIRAM S.p.A., e dal Centro di ricerca per lo sviluppo sostenibile dell'Università «La Sapienza»;

è importante sottolineare che il Ministro dello sviluppo economico, come riportato in data 9 luglio 2008 dall'agenzia di stampa «il Velino», all'inaugurazione di un impianto fotovoltaico, ha parlato della necessità di incentivare le energie alternative, sottolineando come durante il Consiglio europeo di Parigi fosse stato confermato l'obiettivo di raggiungere una copertura di 150 milioni di metri quadrati di pannelli solari sul territorio italiano. In quell'occasione ha parlato purtroppo solo di vantaggi economici, senza spendere una sola parola sulla riduzione di emissioni nell'atmosfera,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano immediatamente promuovere, per quanto di competenza, l'installazione degli impianti fotovoltaici sul solaio della sede del Ministero degli affari esteri;

in che modo, oltre a questo caso specifico, intendano incentivare l'utilizzo dei pannelli fotovoltaici nel nostro Paese,

se, alla luce del suddetto studio, non ritengano opportuno e importante installare impianti fotovoltaici, non solo su tutti gli edifici pubblici, ma soprattutto sulle scuole che, per conformazione, sono molto simili alla struttura del Ministero degli affari esteri. Si tratterebbe di un investimento importante, con molteplici vantaggi: si utilizzerebbe una ricchezza naturale del Paese, quale il sole, si affronterebbe concretamente la crisi del caro-petrolio e si assicurerebbe un contributo alla difesa dell'ambiente.

(4-00334)

(15 luglio 2008)

RISPOSTA. – Lo studio di fattibilità di cui parla l'interrogante si inquadra nell'ambito di una serie di iniziative intraprese dal Ministero degli affari esteri e finalizzate agli obiettivi di risparmio energetico e di utilizzo di forme di energia rinnovabile ed alternativa.

Di tali iniziative ecologiche virtuose, si segnala, ad esempio, la realizzazione di quelle finalizzate al riciclo della carta, in corso da vari mesi.

Quanto allo studio preliminare di fattibilità per la costruzione di un impianto fotovoltaico alla Farnesina, esso fa parte di uno studio più complesso, commissionato – a titolo assolutamente non oneroso – alla ditta SIRAM S.p.A., nell'ambito dell'esperienza pluriennale di collaborazione da questa maturata con l'Amministrazione nel campo della manutenzione ordinaria (Global Service).

Da tale studio, svolto dalla predetta Società sulla base di un'analisi energetica svolta da un gruppo di ricerca dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, emerge che la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Ministero degli esteri consentirebbe, nell'arco di un periodo di *payback* quantificato in 11 anni, di avere, oltre ad una riduzione nei costi di erogazione dell'energia elettrica anche la produzione di una certa, seppur limitata quantità di energia elettrica (121 Kwp).

L'impianto fotovoltaico costituisce solo lo stralcio di una più complessa serie di interventi finalizzati al risparmio energetico per il palazzo della Farnesina, quali la sostituzione di tutti gli infissi, l'apposizione di controsoffittature e l'adeguamento del sistema complessivo di climatizzazione dei locali.

Il Ministero degli affari esteri, impegnato nell'approfondimento degli aspetti tecnici dello studio nella sua totalità e nella comparazione del rapporto costi benefici, è favorevolmente intenzionato alla sua realizzazione anche a partire dal prossimo esercizio finanziario, compatibilmente con la disponibilità, delle risorse che verranno assegnate.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(5 settembre 2008)

FIRRARELLO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

dall'arrivo del direttore Alessandra Bertini all'Istituto italiano di cultura di Belgrado (18 settembre 2006) si è verificata una serie di episodi che hanno escluso completamente dal contesto lavorativo, privandoli di ogni mansione alla quale erano preposti, il dottor Enrico Minissale e successivamente anche il dottor Andrea Dardi. Entrambi, impiegati in posizione economica B3 ex carriera di concetto, sono stati relegati, di fatto, a «non» lavorare presso un ufficio situato in un seminterrato, buio, vicino al tombino della fognatura e ad una caldaia a nafta;

gerarchicamente dopo il direttore e l'addetto d'istituto vengono, nell'ordine, il dottor Minissale e il dottor Dardi;

dopo le nuove disposizioni impartite dal Direttore, si sono verificate alcune irregolarità rispetto a quanto previsto dal regolamento degli impiegati IIC (decreto ministeriale n. 392 del 1995) e dalle mansioni previste da contratto collettivo nazionale di lavoro di settore: le ditte non sono state più contattate dall'ufficio amministrativo, non state rispettate le procedure amministrativo-contabili, le entrate dell'Istituto sono state gestite da personale fuori organico (assunto con contratti capestro, senza alcuna previdenza sociale e licenziabile a discrezione del Direttore), le piccole spese sono state gestite al di fuori dell'ufficio amministrativo, soprattutto i mandati di pagamento e le reversali di incasso da mandare in banca non sono state controfirmate dal responsabile amministrativo Minissale o dal suo vicario Dardi;

a seguito di tali disposizioni il dottor Minissale è stato sistematicamente escluso dal contesto lavorativo, isolato e fatto oggetto di vessazioni; al dottor Dardi è stato affidato solamente il compito meramente esecutivo di preparare i bonifici e registrare a cottimo i movimenti contabili sul computer;

tale violazione del decreto ministeriale n. 392 del 1995 è stata più volte segnalata al Direttore e all'Ambasciata tramite posta elettronica e lettere protocollate, senza l'ottenimento di alcuna risposta;

nel frattempo il dottor Minissale è stato fatto oggetto, a quanto consta all'interrogante, da parte del direttore Bertini di varie vessazioni, rimproveri in pubblico e umiliazioni, episodi segnalati dalla vittima per iscritto all'ambasciata;

dopo ulteriori vessazioni il dottor Minissale ha deciso, il 6 febbraio 2007 di presentare un esposto ufficiale per *mobbing* all'Ambasciatore, dal quale ottiene. – solo grazie all'intervento del proprio sindacato SICIS direttamente presso il Ministero degli affari esteri. – il 4 maggio, un ordine di servizio che è stato totalmente disatteso;

il dottor Dardi ha segnalato al Direttore la mancanza del rispetto degli ordini di servizio da lei firmati: contestualmente è stato ulteriormente privato anche delle mansioni puramente esecutive, salvo il compito «a cottimo» di effettuare delle registrazioni arretrate da mesi;

a seguito della reiterata richiesta di verifica della palese insalubrità del luogo di lavoro imposto ai due dipendenti è stata, finalmente, incaricata l'unità per l'intervento celere in situazioni straordinarie e il monito-

raggio dei rischi per la salute e l'ambiente del Centro per la ecotossicologia di Belgrado ad effettuare le analisi del seminterrato adibito ad ufficio: dopo aver effettuato prelievi di campione d'aria nei giorni 25 e 26 marzo 2008 nell'arco ininterrotto delle 24 ore, il Centro riscontrato la presenza di ammoniaca, benzene e cromo in misura elevatissima ed estremamente dannosa per la salute;

nonostante il dottor Minissale e il dottor Dardi hanno richiesto con insistenza l'esito delle analisi senza successo, riuscendo a venirne a conoscenza ben due mesi dopo, e solo dopo averle chieste direttamente al Centro che aveva effettuato i prelievi, per constatare che questi si era pronunciato per il divieto assoluto di utilizzo del seminterrato come ufficio,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare nei confronti di chi ha, a giudizio dell'interrogante, palesemente effettuato una sistematica azione di *mobbing* nei riguardi dei due dipendenti dell'Istituto di cultura italiana di Belgrado, per reintegrare loro nello svolgimento delle mansioni contabili, come previsto dalla legge e dal regolamento di attuazione di settore, e nei confronti di chi ha omesso in modo gravissimo di preservarne la loro condizione di salute nel posto di lavoro.

(4-00313)

(10 luglio 2008)

RISPOSTA. – 1. Le mansioni affidate al collaboratore amministrativo a contratto sig. Enrico Minissale dal direttore dell'Istituto italiano di cultura a Belgrado, dottoressa Alessandra Bertini Malgarini con ordini di servizio del 12 gennaio 2007 e del 5 maggio 2007, che si allegano, appaiono del tutto coerenti con i servizi cui egli è adibito dal proprio contratto d'impiego, ossia «(1) contabilità, (2), cooperazione culturale e scientifica, (3) gestione della biblioteca, (4) assistenza nell'organizzazione e gestione delle manifestazioni culturali».

Nell'ambito dei servizi previsti dal documento d'impiego, la scelta delle mansioni cui adibire il personale dell'Istituto rientra nella discrezionalità del direttore, che ha tra i suoi compiti quello di organizzare i servizi e la direzione del personale, la gestione finanziaria dell'Istituto e l'amministrazione dei beni patrimoniali in dotazione (art. 15 legge n. 401 del 1990). Inoltre, ai sensi dell'art. 84 del decreto ministeriale 392/1995 «al Direttore è data la possibilità di dettare disposizioni di attuazione di carattere interno motivate da specifiche esigenze di funzionamento dell'istituto»

2. Per quanto riguarda poi le osservazioni sulla salubrità ed idoneità dell'ambiente di lavoro, il cosiddetto Palazzo Italia, attuale sede dell'Istituto italiano di cultura, è un edificio di recente costruzione, di proprietà dell'Agenzia del demanio della Repubblica di Serbia. La nostra Ambasciata a Belgrado informa che il Ministero della sanità serbo – Settore per la sorveglianza sanitaria e la salute pubblica, reparto di Belgrado,

ha certificato la corrispondenza alla normativa locale dei locali di Palazzo Italia e dei livelli di sostanze in esso riscontrati.

L'Amministrazione ha in ogni caso avviato ulteriori lavori nei locali oggetto di contestazione, dai quali il signor Minissale è stato momentaneamente trasferito per consentire l'effettuazione dei lavori stessi.

3. Riguardo, infine, alla presunta irregolare assunzione di alcuni dipendenti a contratto, si fa presente che, in data 31 dicembre 2006, sono giunti a scadenza quattro contratti di impiego a tempo determinato stipulati *ex art.* 17, comma 2, della legge n. 401 del 1990.

Il Direttore, in considerazione delle esigenze di servizio dell'Istituto, ha ritenuto di non rinnovare i predetti contratti, salvo riconvertirne due, strettamente indispensabili al funzionamento dell'Ufficio, in convenzioni per l'acquisizione di consulenze *ex art.* 18 della citata legge n. 401 del 1990.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(5 settembre 2008)

FLERES. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

presso il Tribunale di Giarre, in provincia di Catania, si registra, ormai da troppo tempo, una carenza di personale che ha avuto e sta avendo conseguenze negative sull'organizzazione del lavoro del Tribunale medesimo e sul funzionamento della macchina giudiziaria nel suo complesso;

il Comune di Giarre ha dichiarato inagibile il piano cantinato dell'edificio dove ha sede il citato Tribunale, a causa del distacco di intonaco per infiltrazioni di acqua piovana,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere o implementare per risolvere i problemi esposti e garantire sia il normale funzionamento degli uffici giudiziari, sia la necessaria sicurezza dei lavoratori che prestano servizio.

(4-00046)

(27 maggio 2008)

RISPOSTA. – Da un esame analitico della situazione riguardante il personale della Sezione di Tribunale di Giarre non si riscontrano problematiche di rilievo.

Infatti, l'organico del personale amministrativo del predetto ufficio risulta completamente coperto ad eccezione di 2 posti di cancelliere C2. Sono presenti, viceversa, 2 unità in soprannumero, rispettivamente nella figura di cancelliere B3 e in quella di ausiliario A1.

In ogni caso, appare quasi doveroso sottolineare che l'accertata vacanza di entrambi i posti di cancelliere C2 rispecchia la situazione nazio-

nale in base alla quale tale figura presenta 2.577 posti vacanti complessivi, a fronte di 1.751 presenze.

Ciò premesso, è altresì necessario ricordare che, in attuazione delle vigenti normative in materia di assunzione di personale nelle Pubbliche amministrazioni, non è consentito coprire i vuoti negli organici con procedure concorsuali, di tal ché la possibilità di predisporre interventi immediati e rapidi per acquisire personale è, allo stato, alquanto limitata.

In tale contesto, possono assumere rilevanza le iniziative adottabili in ambito locale. Si fa riferimento, in particolare, alla possibilità di ricorrere all'istituto dell'applicazione di dipendenti provenienti da altri uffici giudiziari del distretto, in ottemperanza a quanto statuito a norma dell'articolo 14 dell'accordo sulla mobilità interna del personale, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 27 marzo 2007.

Tale istituto, infatti, consentendo al Presidente della Corte di Appello, nell'ambito del potere di vigilanza che gli compete, di disporre applicazioni di personale sulla base della comparazione delle diverse esigenze rappresentate dagli uffici subordinati, costituisce, di fatto, il più rapido strumento di redistribuzione delle risorse umane esistenti.

Infine, si rileva che la legge 31 maggio 2005, n. 6 della Regione Sicilia, ha previsto la possibilità, da parte del Presidente della Regione, di adottare interventi straordinari in materia di risorse umane e materiali «per concorrere alla piena affermazione, nell'ambito della Regione, dei principi di legalità e giustizia».

Tali interventi, nel caso che qui interessa, potrebbero concretizzarsi nella possibilità, da parte del Presidente della Corte di Appello territorialmente competente, di chiedere l'attivazione di comandi di personale regionale onde garantire la funzionalità di quegli uffici giudiziari nei quali vi sono carenze di organico, ovvero particolari esigenze di servizio. Si precisa, al riguardo, che l'onere economico relativo al personale comandato resterebbe, comunque, a carico della Regione Sicilia.

Quanto alle problematiche connesse alla situazione logistica dell'edificio che ospita il Tribunale di Giarre, si rappresenta che i competenti Uffici del Ministero si sono prontamente attivati investendo della questione il Comune di Giarre: quest'ultimo, infatti, è tenuto a fornire, *ex lege* 24 aprile 1941, n. 392, i locali idonei agli uffici giudiziari ed è, altresì, tenuto alla rimozione delle eventuali situazioni di pericolo o inagibilità che possono verificarsi.

In ogni caso, sarà cura del Ministero della giustizia mantenere alta l'attenzione su tutte le iniziative che saranno intraprese dalla competente amministrazione comunale.

Il Ministro della giustizia

ALFANO

(15 settembre 2008)

LANNUTTI, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, GIAMBRONE, PEDICA, RUSSO. – *Al Ministro delle infrastrutture e trasporti.* – Premesso che:

la patente di guida è un'autorizzazione amministrativa necessaria per la conduzione su strade pubbliche di un veicolo a motore, che viene rilasciata dopo che sono stati accertati i requisiti psicofisici, morali ed attitudinali della persona;

in particolare la patente A1 rappresenta una sottocategoria della patente A e può essere conseguita dai sedici anni di età, sostenendo una prova teorica a *quiz* ed una prova pratica su motociclo di potenza non superiore agli 11 kW e cilindrata compresa tra 75 e 125 cc;

a far data dal 1° ottobre 1999, detta patente abilita alla conduzione di motocicli leggeri (fino a 125 cc e con potenza non superiore agli 11 kW) conducibili, così come di tutti gli altri motoveicoli (motocarri, quadricicli e motocarrozze), senza passeggero, che potrà essere trasportato solo al compimento del diciottesimo anno di età;

precedentemente, dal 1° luglio 1996 al 1° ottobre 1999, tale patente, al compimento del diciottesimo anno di età, diventava A2 (A limitata), mentre dopo altri due anni, quindi al compimento dei venti anni di età, diventava A3 (A senza limiti);

la patente A invece è conseguibile a diverse età e con differenti modalità, in particolare:

1) accesso graduale (A2), che comporta l'esistenza di un periodo (di due anni) durante il quale il patentato non può condurre motocicli di potenza superiore a 25 kW. Trascorso questo periodo, non esiste più limitazione di potenza massima;

2) accesso diretto (A3), che permette, a determinate condizioni (prova sostenuta ad almeno 21 anni di età e con un motociclo di potenza massima pari ad almeno 35 kW), di condurre da subito motoveicoli di qualsiasi potenza massima;

si rileva al riguardo che se la prova pratica viene espletata con un motociclo senza marce o con cambio automatico, non è possibile in ogni caso condurre mezzi dotati di cambio meccanico;

la patente A abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente A1;

in particolare, se il soggetto ha un'età compresa tra i diciotto e i venti anni, la patente A è conseguibile con la sola modalità ad accesso graduale. In tal caso la prova va sostenuta con un motociclo di potenza massima di 25 kW e con un rapporto potenza/peso di 0,16 kW/kg massimo, di cilindrata uguale o superiore a 120 cc e che raggiunga la velocità di almeno 100 chilometri all'ora, e si viene abilitati alla conduzione di tutti i motoveicoli (compresi tutti i motocicli fino a 25 kW e con un rapporto potenza/peso di 0,16 kW/kg massimo) anche con passeggeri e di tutte le macchine agricole che rispettino i limiti di massa e di potenza vallevoli per i motoveicoli. La limitazione di potenza a 25 kW decade dopo due anni;

se invece il soggetto ha almeno ventuno anni, è possibile conseguire la patente ad accesso diretto (è però necessario sostenere la prova con un motociclo di potenza uguale o superiore a 35 kW. Con i motocicli che hanno una potenza maggiore di 25 kW e minore di 35 kW non è possibile sostenere la prova pratica di guida e per poter guidare tali motocicli è ugualmente necessaria la patente A ad accesso diretto);

considerato che:

per effetto del decreto ministeriale 29 marzo 1999, tutti coloro che hanno preso o prenderanno la patente di guida A1 dopo il 1° ottobre 1999 non godono della conversione automatica in patente di tipo «A2» (A limitata) a 18 anni e di «A3» (A Senza limiti) al compimento del ventesimo anno di età; beneficio di cui continuano a godere i motociclisti che hanno conseguito la patente A1 prima del 30 settembre 1999;

il decreto ministeriale del 29 marzo 1999 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1999 e prevede delle modifiche al precedente decreto ministeriale 8 agosto 1994 con il quale è stata recepita la direttiva comunitaria 91/439/CEE concernente le patenti di guida;

per effetto di tale intervento normativo se un soggetto sostiene l'esame per conseguire la patente A1 a 16 anni alla guida di un motociclo di 125 cc con potenza di 11 kW, al compimento dei 18 anni ed anche successivamente potrà portare soltanto motocicli fino a 125 cc di cilindrata e con potenza non superiore agli 11 kW;

inoltre, se un soggetto sostiene l'esame per conseguire la patente A2 (accesso graduale) a 18 anni alla guida di un motociclo di 125 cc con potenza di 11 kW, solo dopo 2 anni può di fatto portare motocicli di qualsiasi cilindrata e potenza;

tale situazione appare di fatto alquanto priva di senso, considerato che antecedentemente all'entrata in vigore del succitato decreto ministeriale, ovverosia dal 1° luglio 1996 al 1° ottobre 1999, molto più semplicemente la patente A1, al compimento del diciottesimo anno, diventava A2 (A limitata), dopo altri due anni, quindi a 20 anni, diventava A3 (A senza limiti),

si chiede di sapere:

se e quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo alla luce di quanto descritto dalla presente interrogazione;

se ritenga di porre in essere ogni atto di sua competenza volto a risolvere la questione, anche ed eventualmente sollevandone le problematiche derivanti nelle sedi opportune a livello comunitario.

(4-00232)

(26 giugno 2008)

RISPOSTA. – Le categorie di patente valide per la guida dei motocicli previste dalla direttiva 91/439/CE sono la sottocategoria A1, che può essere conseguita a 16 anni e che consente di condurre motocicli fino a 125 cm³ e fino a 11 kW di potenza, e la categoria A che si può conseguire con le seguenti modalità:

– accesso graduale a partire dai 18 anni, per la guida di motocicli fino a 25 kW di potenza per due anni dal suo conseguimento e, trascorsi i due anni, il titolare della patente di questa categoria può condurre tutti i motocicli senza alcuna limitazione;

– per accesso diretto, a partire dai 21, anni per la guida di motocicli senza alcuna limitazione.

L'allegato II alla direttiva 91/439/CEE stabilisce che la sottocategoria A1 si consegue sostenendo, oltre alla prova di teoria, una prova di guida su un motociclo di almeno 75 cm³ di cilindrata, mentre la categoria A per accesso graduale si consegue sostenendo la prova di guida su un motociclo di almeno 120 cm³ di cilindrata e che raggiunga almeno 100 km/h.

Si può notare, in merito, che un moto ciclo di cilindrata compresa tra 120 e 125 cm³ e di potenza non superiore a 11 kW può essere utilizzato per la prova pratica per conseguire sia la patente di sotto categoria A1 sia di categoria A per accesso graduale.

Per tale motivo, il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 agosto 1994, di recepimento della direttiva 91/1439/CE, aveva previsto che la sottocategoria A1, conseguita, tra i sedici ed i diciotto anni, sostenendo la prova con un motociclo avente le caratteristiche sopra indicate, si trasformasse automaticamente in patente A per accesso graduale al compimento del diciottesimo anno di età.

Al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia da parte della Commissione europea, giacché nella direttiva 91/1439/CE non è prevista la trasformazione automatica dalla sottocategoria A1 alla categoria A, ma il passaggio dall'una all'altra categoria è consentita solo tramite esame, il Ministro dei trasporti ha emanato il decreto ministeriale 29 marzo 1999 ai sensi del quale a tutti i minorenni che hanno conseguito la sottocategoria A1 dopo il 1° ottobre 1999 non verrà riconosciuta automaticamente la categoria A al compimento del diciottesimo anno di età.

Si fa, infine, presente che entro il 2011 dovrà essere recepita la direttiva 2006/126/CE che ridefinisce tutta la normativa in materia di guida di motocicli, prevedendo ben quattro differenti categorie di patenti per condurre tali veicoli:

- AM: per i ciclomotori;
- A1: per i motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
- A2: per i motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;
- A: per la guida di motocicli senza limitazioni di potenza.

Il passaggio dall'una all'altra categoria è subordinata all'accertamento dell'idoneità del candidato.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MATTEOLI

(8 settembre 2008)

PEDICA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

dopo gli scontri sanguinosi accaduti in Tibet durante il mese di marzo 2008, dove il 14 e 15 un gruppo non meglio identificato insorgeva aggredendo i passanti colpevoli solo di avere un diverso pensiero politico, la reazione delle autorità cinesi, dopo le prime 48 ore, è stata attuata in modo smisurato: la città di Lhasa è stata repressa con il terrore. Il fatto anomalo è che ancora oggi la paura dei monaci e della popolazione regna sovrana; l'apparente ordine è solo una mera facciata che vuol far credere in una ritrovata tranquillità;

è possibile vedere oggi l'attraversamento di moltissime vie della città di Lhasa da parte di *autoblindo*, che si muovono con i cannoncini puntati pronti ad entrare in azione. All'ingresso di ogni vicolo c'è una pattuglia in assetto di combattimento; i soldati hanno giubbotti antiproiettile, scudi in *plexiglas*, fucili automatici spianati;

una vasta repressione, silenziosa e non dichiarata, è tuttora in atto. La censura cinese su telefonate, indirizzi postali e posta cartacea è totalitaria, si pensi solo che una *e-mail* che contiene la parola Tibet arriva al destinatario vuota. Il controllo è quasi una vera e propria dittatura;

la risposta della popolazione tibetana è in atto, l'unica forma di protesta è una sorta di boicottaggio manifestato con la chiusura di negozi, di locali notturni e di qualsiasi attività. I giovani, infatti, escono il meno possibile. Questa serrata collettiva è stata posta in essere grazie ad un passaparola generalizzato in quanto la censura cinese non permette neanche l'affissione di manifesti o propaganda via *Internet*;

secondo la Cina invece tutto è tornato alla normalità, quando in realtà i fatti sono ben lontani da ciò che vogliono far credere;

molti monaci sono spariti e continuano a sparire nel nulla, molti sono ancora nelle carceri, forse uccisi, altri ancora terrorizzati, ed un numero indeterminato sparito nel nulla,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga plausibile che vi siano ancora oggi, a distanza di diversi mesi, uccisioni e sparizioni di monaci tibetani;

se giudichi normale che queste «sparizioni» non vengano rese pubbliche a tutto il mondo, nascondendole agli occhi di tutti gli altri Paesi. Attualmente non vi sono più tutti quei monaci in tonaca rossa che, animati dal fervore spirituale, erano la testimonianza di un forte attaccamento religioso ed inoltre erano l'attrazione di migliaia di turisti,

se sia a conoscenza di quale fine abbiano fatto centinaia di persone scomparse nel nulla e come sia possibile che nessun Paese, neanche l'Ita-

lia, voglia far luce su un fatto così eclatante che continua a perpetrarsi giornalmente. Si spera almeno che il voler far credere da parte della Cina che tutto sia tornato alla normalità non sia dettato dal voler mettere a tacere ogni cosa in previsione degli imminenti giochi olimpici che si svolgeranno a Pechino.

(4-00309)

(10 luglio 2008)

RISPOSTA. – La questione dei diritti umani in Tibet è da tempo all'attenzione dell'Italia e dell'Unione europea, anche attraverso lo strumento del dialogo sui diritti umani Unione europea-Cina, esercizio a cadenza semestrale che ha consentito sinora di coinvolgere Pechino in un confronto aperto sui diritti umani.

Nel corso dell'ultima sessione di tale dialogo tenutasi a Brdo, in Slovenia, il 15 maggio 2008, la questione del Tibet è stata oggetto di esplicita trattazione. Pur in un contesto di forte chiusura da parte cinese – che, come noto, considera la questione di esclusiva competenza interna – è stato richiesto alle Autorità di Pechino di non punire i dimostranti pacifici e di garantire agli arrestati il diritto ad un giusto processo, nonché di consentire l'accesso in Cina agli esperti delle Nazioni unite che ne abbiano fatto domanda e di aprire le aree tibetane ai media, alla comunità diplomatica ed internazionale. L'Unione europea ha inoltre ribadito il suo sostegno al dialogo tra Pechino ed il Dalai Lama.

Va inoltre ricordato che, tra i casi individuali di attivisti dei diritti umani all'attenzione dell'Unione europea figurano anche prigionieri tibetani. A tale proposito, nel corso dell'ultima tornata del dialogo Unione europea-Cina, i rappresentanti europei hanno, richiesto maggiori informazioni sulla condizione dei tibetani arrestati lo scorso marzo, nonché dei prigionieri politici tibetani in carcere da più tempo.

A seguito delle pressioni, e in coincidenza con la visita in Cina del Presidente della Commissione europea Barroso a fine aprile, Pechino ha annunciato la disponibilità a riprendere il dialogo con i rappresentanti del *leader* religioso tibetano.

Il primo incontro ha avuto luogo il 4 maggio 2008 a Shenzhen, mentre un secondo appuntamento si è tenuto il 2-3 luglio a Pechino. Nonostante i colloqui abbiano sinora prodotto risultati assai contenuti circa le richieste avanzate dai *leader* tibetani, non va sottovalutata l'importanza di aver favorito da parte nostra la riapertura di un canale negoziale diretto fra le due parti, una prospettiva che sino a poche settimane prima dei colloqui di Shenzhen appariva molto improbabile, se non addirittura inaccettabile per Pechino.

La situazione dei diritti umani in Tibet è stata affrontata anche nell'ambito del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni unite. Nel corso dell'ultima sessione, tenutasi a Ginevra nel giugno 2008, l'Italia, membro del Consiglio, ha contribuito al negoziato che ha portato l'Unione europea ad intervenire nel dibattito generale lungo le seguenti linee: apprezzamento

per la ripresa del dialogo tra Governo cinese e rappresentanti del Dalai Lama, nella prospettiva di una soluzione accettabile per entrambe le parti e rispettosa dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei tibetani, inclusa la libertà di religione e di credo; auspicio che il Governo cinese possa accettare una visita in Tibet dell'Alto Commissario per i diritti umani delle nazioni unite e ferma convinzione nella collaborazione con i meccanismi di protezione dei diritti umani; forte preoccupazione per la sorte dei tibetani arrestati in marzo e richiesta di un trattamento conforme ai principi democratici riconosciuti a livello internazionale (in particolare, il giusto processo).

Occorre tenere debitamente presenti le obiettive difficoltà che non soltanto il nostro Paese, ma l'intera comunità internazionale, incontra nella azione di sensibilizzazione nei confronti della Cina relativamente alla questione tibetana. È un dato di fatto che Pechino continua a ritenere la questione del Tibet un problema puramente interno, e propria qualsiasi iniziativa internazionale come un'ingiustificata ingerenza negli affari domestici.

L'Italia e Unione europea intendono continuare la propria opera di sensibilizzazione nei confronti delle Autorità cinesi circa il Tibet, nella speranza che si possa assistere a ulteriori segnali incoraggianti da parte del Governo di Pechino. L'auspicio è che il dialogo tra le parti, già positivo in sé, possa registrare nuovi e più concreti progressi già nella tornata di colloqui prevista per il prossimo mese di ottobre.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

CRAXI

(4 settembre 2008)

POLI BORTONE. – *Ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e del lavoro, salute, politiche sociali.* – Considerato che:

a parte le dovute misure di sicurezza per frenare l'immigrazione clandestina occorre anche intervenire nel rispetto del principio di sussidiarietà di altri aspetti importanti del fenomeno migratorio. Uno fra i tanti quello dell'immigrazione qualificata che può dare maggiori garanzie, a medio termine, per una migliore integrazione nel mercato del lavoro e nella società;

il tema dell'immigrazione qualificata presuppone precisi accordi bilaterali, ma soprattutto la presenza nei Paesi di provenienza di scuole di formazione o almeno di pre-formazione che abbiano come *mission* l'occupazione dell'immigrato in settori lavorativi lasciati liberi per mancanza di adattamento degli italiani a svolgere tali lavori;

la pre-formazione *in loco* e la successiva formazione-lavoro in Italia può rappresentare un utile presupposto di opportunità offerta all'immigrato per ritornare eventualmente, dotato di conoscenza e professionalità, nel Paese d'origine;

ritenuto che in tal senso utile sarebbe potuto essere il ruolo delle organizzazioni non governative (ONG), ma che, a conti fatti, risulta invece

un pullulare incontrollato di ONG che ricevono dallo Stato italiano e dall'Unione europea notevoli finanziamenti senza che ci siano rigorosi controlli sull'efficacia degli interventi, tanto che i fenomeni migratori più che diminuire sono invece notevolmente aumentati, l'interrogante chiedeva di conoscere:

quali intendimenti i Ministri in indirizzo abbiano in merito al tema della formazione dell'immigrato legata al lavoro e quindi alla possibilità di rientro nel Paese di provenienza;

se sia stato già effettuato, o se intendano promuovere, un monitoraggio di tutte le ONG italiane operanti all'estero che usufruiscono di fondi nazionali e/o comunitari, al fine di verificare il raggiungimento o meno della loro *mission* e se nel rapporto costi/benefici l'Italia tragga vantaggi. Ciò al fine di evitare, in vista della prossima manovra finanziaria, che nel bilancio dello Stato continuino a comparire voci ingiustificate e ingiustificabili di spesa;

se non ritengano di verificare presso l'Unione europea quali ONG italiane usufruiscono di fondi comunitari, per quali finalità e con quali risultati;

in conclusione, se intendano istituire una commissione speciale per verificare lo stato di attuazione della cooperazione internazionale con riferimento al lavoro delle ONG ed all'efficacia dell'azione da queste svolta.

(4-00020)

(15 maggio 2008)

RISPOSTA. – Il Testo Unico sull'immigrazione prevede che vengano assegnate nell'annuale decreto di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro, in via preferenziale, quote riservate agli stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato appositi programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine e che siano inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Quest'ultimo Ministero di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, hanno fissato le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione, da effettuarsi nei paesi di origine dei cittadini, e ne hanno stabilito i criteri per la relativa valutazione. Sono state dettate così le linee guida per l'organizzazione di tali corsi, completando la cornice normativa di riferimento e mettendo a regime quanto sperimentato in precedenza attraverso alcuni progetti pilota.

In considerazione dei buoni risultati ottenuti dalla sperimentazione, l'utilizzo di tale meccanismo di ingresso è stato promosso stanziando risorse a carico del Fondo politiche migratorie, pari a euro 375.900,00, e del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, pari a euro 5.000.000,00. Le risorse stanziate sono state destinate alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e

Bolzano, che hanno programmi in corso, chiamate a co-finanziare i progetti nella misura minima del 15 per cento dell'importo ricevuto.

Fino al 2007 i lavoratori formati all'estero attraverso i programmi promossi dalle Regioni sono stati 467 dei quali 370 hanno già fatto ingresso in Italia, sulla base delle quote fissate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 2007, pari a 3.500 unità.

Nel 2007 è stato costituito il Comitato di valutazione dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari, composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e dell'istruzione, a cui tutti i programmi di formazione all'estero devono essere presentati per ottenerne la preventiva approvazione.

Per quanto riguarda l'attività di cooperazione posta in essere dall'Italia a favore dei Paesi in via di sviluppo, la legge 49/87 prevede esplicitamente il sostegno alla realizzazione di progetti e di interventi ad opera di Organizzazioni non governative idonee - ai sensi degli articoli 28 e 29 - anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo.

In tale ambito, il *modus operandi* più frequente è rappresentato dalla presentazione, da parte delle ONG, di progetti «promossi», ovvero iniziative ad istanza di parte, prevalentemente triennali, da realizzare nei PVS con contributo del Ministero degli affari esteri, a valere sulle risorse finanziarie della competente Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo, compreso tra il 50 per cento ed il 70 per cento del costo totale. Le ONG possono inoltre richiedere il cofinanziamento di campagne di «Informazione ed educazione allo sviluppo» (INFOEAS) da realizzare in Italia.

La totalità dei progetti cofinanziati dal Ministero degli affari esteri prevedono la formazione degli operatori locali nell'ambito di quattro principali tematiche: formazione agricola, formazione alle professioni urbane, settore socio-sanitario e settore sociale.

È tuttavia importante sottolineare che tali progetti sono ideati e realizzati esclusivamente per consentire ai «formati» di trovare sbocchi professionali nei propri Paesi, secondo una logica, propria della legge 49, che mira a trattenere *in loco* i fattori produttivi e a rendere le risorse umane strumenti di sviluppo dei propri Paesi.

Per quanto attiene, infine, il versante dei controlli, è importante precisare che le procedure di monitoraggio, attualmente in essere, investono ogni singola fase dei progetti: da quella di approvazione a quella di erogazione del contributo da parte della Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo di questo Ministero ed in fine la fase di realizzazione degli stessi.

In ambito comunitario, l'assistenza ai Paesi in via di sviluppo è retta da una rigida disciplina normativa, che prevede in genere un'attività di programmazione particolarmente stringente. Gli aiuti per Paese, ad esempio, vengono forniti su una base di una programmazione settennale (attraverso i cosiddetti «Country Strategy Papers», che viene meglio precisata in programmi tri o quadriennali (c.d. «Programmi Indicativi Nazionali»)

e poi annuali («Programmi annuali di azione»), dai quali vengono poi tratti i singoli progetti.

L'attività di definizione delle strategie di programmazione – la cui competenza spetta alla Commissione europea – è particolarmente complessa, e vede in primo luogo coinvolta una lunga serie di attori: tra questi, i governi dei paesi beneficiari, gli Stati membri dell'Unione europea come l'Italia, sia a livello decentrato, attraverso le Ambasciate, che a Bruxelles, attraverso i «comitati di gestione», in cui siedono rappresentanti dei governi con il compito di assistere la Commissione europea, il Parlamento europeo, e non ultima, la «società civile», nelle varie possibili articolazioni sociali di cui essa si compone: associazioni, ONG, sindacati, organismi decentrati, etc.

La fase dell'attuazione è sottoposta a controlli e valutazioni stringenti, sia da parte della Commissione europea che da organismi esterni incaricati dell'*audit* o di indagare eventuali frodi al bilancio comunitario (OLAF). Le valutazioni globali sull'efficacia degli aiuti sono anche regolarmente poste in essere dalla Corte dei conti europea.

In tale quadro particolarmente complesso, le ONG intervengono pertanto sia nella fase di definizione delle politiche che nella fase di attuazione, quando alcune di esse si vedono assegnatarie di specifici progetti, tra i quali ovviamente progetti nel settore della migrazione. In quest'ultimo caso, progetti legati a questioni migratorie hanno trovato finanziamento soprattutto nel nuovo «Programma tematico per la cooperazione con i Paesi terzi nel settore dell'asilo e della migrazione». Tale programma è erede, per il periodo di programmazione 2007-2013, del «Programma AENEAS», dedicato agli stessi temi. La selezione dei progetti finanziabili e dei relativi agenti attuatori segue le procedure di evidenza pubblica normalmente adottate dalla commissione nell'attuazione dei programmi comunitari di assistenza esterna. Le liste degli organismi aggiudicatari di progetti – nell'ordine delle centinaia per anno – sono di pubblico dominio grazie alla pubblicazione sui siti *internet* della Commissione europea.

Trattandosi di progetti disciplinati da norme comunitarie, ispirati da politiche comunitarie e attuati dalle Istituzioni comunitarie, i Governi nazionali non hanno «poteri diretti di controllo» sulla partecipazione degli attori privati italiani, ONG, ma anche per esempio imprese, alle gare comunitarie, che avviene sulla base di una volontà da questi ultimi liberamente manifestata.

La Commissione europea è, peraltro, da tempo consapevole della necessità di razionalizzare i rapporti tra Unione europea e ONG. Già nel 2000 con il Documento di lavoro intitolato «La Commissione e le organizzazioni non governative: potenziare il partenariato», veniva stimato a circa un miliardo di euro all'anno il contributo che l'Unione europea erogava, attraverso le ONG, in settori come la cooperazione allo sviluppo, i diritti dell'uomo, i programmi di sostegno al processo di democratizzazione ma soprattutto, nell'ambito degli aiuti umanitari. Nello stesso documento la Commissione già riconosceva la necessità di definire una strategia più

coerente nei suoi rapporti con le ONG, mantenendo e sviluppando le migliori pratiche esistenti nei diversi settori.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(8 settembre 2008)

PORETTI, PERDUCA. – *Ai Ministri degli affari esteri e per le pari opportunità.* – Premesso che:

nel bando di concorso pubblicato il 23 maggio 2008 dal Ministero degli affari esteri per l'accesso alla carriera diplomatica è prevista, come requisito di accesso, un'età non superiore ai 35 anni, limite che è elevato di un anno nel caso il candidato sia coniugato;

la direttiva europea 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vieta le discriminazioni fondate, tra l'altro, sulla religione o le convinzioni personali, sull'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, ed in particolare le condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;

sono proibite «discriminazioni indirette», che sussistono quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone, tra l'altro, di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari, e che per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la «finalità sia legittima e il requisito proporzionato»;

l'articolo 6 della direttiva prevede che gli Stati membri possano prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano «oggettivamente e ragionevolmente giustificate», nell'ambito del diritto nazionale, da una «finalità legittima» e i «mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari»,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga che:

la previsione di un limite di età di 35 anni per accedere al concorso per la carriera diplomatica, nonché la previsione dell'innalzamento di un anno nel caso in cui il candidato sia coniugato, sia discriminatoria, dato che questa non è oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una finalità legittima e che i mezzi per il conseguimento di tale finalità non

siano appropriati e necessari, oltre a non essere un requisito essenziale e determinante o proporzionato per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

tale discriminazione sia basata non solo sull'età ma anche sull'orientamento sessuale, dato che in Italia le unioni tra persone dello stesso sesso non sono riconosciute;

tale requisito, che non è basato su alcun titolo o esperienza lavorativa precedente, ma solamente sullo stato civile di persona sposata o non sposata, sulle condizioni individuali sociali della persona, nonché sulle convinzioni rispetto al matrimonio, sia una discriminazione fondata anche sulle convinzioni personali e sulla religione;

tale bando di concorso, come ogni pratica simile, metta l'Italia a rischio di infrazione della direttiva comunitaria.

(4-00064)

(27 maggio 2008)

PORETTI, PERDUCA. – *Ai Ministri degli affari esteri e per le pari opportunità.* – Premesso che:

nel bando di concorso a venticinque posti di Segretario di legazione in prova, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 maggio 2008, è previsto all'articolo 2, come requisito per l'ammissione, il limite di età di 35 anni che può essere innalzato «di un anno per i candidati coniugati»;

la direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, traspunta nell'ordinamento italiano tramite decreto legislativo n. 216 del 2003, vieta le discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, sull'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro e, in particolare, le condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;

sono proibite discriminazioni indirette, che sussistono quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare *handicap*, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari o che per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che la previsione dell'innalzamento di un anno del limite di età nel caso in cui il candidato sia coniugato sia discriminatoria, dato che questa, ad avviso degli interroganti, non è oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una finalità legittima e che i mezzi per il conseguimento di tale finalità non siano appropriati e necessari, oltre a non essere un requisito essenziale e determinante o proporzionato per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

se il Governo non ritenga che tale discriminazione sia basata non solo sull'età ma anche sull'orientamento sessuale, dato che in Italia le unioni tra persone dello stesso sesso non sono riconosciute;

se il Governo non ritenga che tale requisito, che non è basato su alcun titolo o esperienza lavorativa precedente, ma solamente sullo stato civile di persona sposata o non sposata, sulle condizioni individuali sociali della persona, nonché sulle sue convinzioni rispetto al matrimonio, sia una discriminazione fondata anche sulle convinzioni personali e sulla religione;

se non ritenga, pertanto, che tale bando di concorso, come ogni pratica simile, metta l'Italia a rischio di infrazione della direttiva comunitaria.

(4-00073)

(28 maggio 2008)

RISPOSTA. (*) – In relazione ai quesiti sollevati negli atti parlamentari in parola, relativamente alla previsione di un'età non superiore ai 35 anni quale requisito per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 25 posti di Segretario di legazione in prova (concorso diplomatico), contenuta nel relativo bando, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – IV serie Speciale «Concorsi» del 23 maggio 2008, desidero sottoporre alla sua attenzione le seguenti considerazioni.

Il bando in questione, oltre a stabilire tra i requisiti un'età non superiore ai 35 anni, prevede l'innalzamento di tale limite a favore di alcune categorie di candidati, riprendendo fedelmente le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72 – «Regolamento recante la disciplina del concorso di accesso alla carriera diplomatica».

Occorre peraltro ricordare che il limite di età previsto in precedenza per la partecipazione ai concorsi pubblici dalla normativa generale in materia (decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994) è stato abolito dalla legge 14 maggio 1997, n. 127, art. 3, comma VI. La stessa disposizione, stabilisce espressamente che «la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

deroghe dettate da regolamenti delle singole Amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'Amministrazione»,

Coerentemente con tale disposizione normativa, questo Ministero in data 2 ottobre 1998, adottò il decreto n. 377, con il quale stabiliva un limite di età (35 anni) per la partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera diplomatica «in ragione della natura del servizio affidato ai funzionari della carriera diplomatica» nonché delle «oggettive necessità dell'Amministrazione».

Al momento della riforma del concorso diplomatico, attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2001, n. 285, il limite di età venne fissato a 32 anni, per poi essere elevato nuovamente a 35 anni in occasione della recente riforma del concorso stesso, con il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 2008, n. 72, in considerazione dell'allungamento dei corsi di studio universitari necessari al conseguimento delle lauree specialistiche/magistrali, quinquennali, richieste per la partecipazione al concorso stesso.

Le considerazioni che hanno indotto questa Amministrazione a mantenere tale limite, continuando ad avvalersi, come in passato, della deroga prevista dalla legge n. 127 del 1997, si fondano sulla «specialità», rispetto a tutti gli altri settori del pubblico impiego, della carriera diplomatica, che richiede un orizzonte temporale sufficientemente ampio per la preparazione iniziale dei nuovi funzionari ed il loro periodico aggiornamento professionale. Il limite di età, infine, risulta necessario anche in considerazione dell'elevato numero dei gradi nei quali si suddivide la carriera, che richiede che essa incominci quanto prima. Del resto storicamente, ancor prima della iniziale versione del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, è sempre stato previsto un limite di età per l'accesso alla carriera diplomatica diverso da quello fissato per il resto del pubblico impiego.

La validità delle suddette considerazioni è stata da ultimo riconosciuta sia dal Dipartimento della funzione pubblica, sia dal Consiglio di Stato, i quali hanno espresso entrambi parere favorevole sul testo del decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 2008, n. 72.

Al riguardo desidero informare che anche altre Amministrazioni prevedono limiti di età per la partecipazione a specifici concorsi. Tra queste cito il Senato della Repubblica, con il concorso pubblico, attualmente in atto, per titoli ed esami, a dieci posti di Consigliere parlamentare di prima fascia (35 anni, 45 per i dipendenti del Senato); il Ministero della difesa – Direzione generale per il Personale militare (per il reclutamento degli Ufficiali, 32 anni, 40 per gli ex ufficiali di complemento o in ferma prefissata), il Ministero dell'interno, con il concorso per l'accesso alla carriera prefettizia (35 anni, con possibilità di innalzamento per un massimo di cinque anni), nonché in alcuni concorsi della Polizia di Stato (concorso per commissario di Polizia, 32 anni, con alcune deroghe) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Come ho illustrato in precedenza, la normativa generale in tema di pubblici concorsi (decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del

1994) stabiliva, all'articolo 1, comma 1, punto 2, un limite di età per tutto il pubblico impiego (età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40), fissando successivamente le categorie a favore delle quali si prevedeva un innalzamento del suddetto limite. La prima di tali categorie era costituita dai candidati coniugati, che beneficiavano dell'innalzamento del limite pari a un anno.

Nella facoltà lasciata dalla legge alle Amministrazioni di ripristinare i limiti di età, rientra naturalmente anche la facoltà di correggerli di condizioni e deroghe.

Nell'avvalersi di tale facoltà questo Ministero non ha creato nuovi vincoli o limitazioni, ma ha solo previsto, a favore di una categoria di persone, i candidati e le candidate coniugati, un beneficio che trova giustificazione nel quadro complessivo del nostro ordinamento giuridico ed in particolare nelle disposizioni relative al diritto di famiglia attualmente in vigore. Le evidenzio, peraltro, che analoga deroga al limite di età è prevista nei concorsi per l'accesso alla carriera prefettizia.

Considerato quanto sopra e tenuto conto in particolare della mancanza di rilievo sulla normativa in oggetto da parte dell'organo giurisdizionale a ciò deputato, il Ministero degli affari esteri ritiene la norma pienamente giustificata del tutto compatibile con la normativa europea.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(8 settembre 2008)

SPEZIALI. – Ai Ministri delle infrastrutture e trasporti e dell'economia e delle finanze. – Premesso che:

il territorio della Locride comprende 42 comuni per un totale di circa 140.000 abitanti, presenta 75 chilometri di coste ed ha un'estensione di 1.300 chilometri quadrati;

a causa della conformazione montuosa del territorio le vie di comunicazione, sia ferroviaria che stradale, come le strade statali n. 111, n. 112 e n. 281 tra il nord e il sud della Calabria sono situate quasi esclusivamente lungo la costa;

considerato che:

la realizzazione di un'altra trasversale, posta a sud di Marina di Gioiosa e individuata nella Bovalino-Bagnara, è auspicata da oltre un trentennio;

le «linee di sviluppo» previste dalla legge speciale per la Calabria degli anni '70 contenevano già il progetto di detta trasversale e anzi delineavano l'esigenza di ulteriori collegamenti trasversali a rapido scorrimento per allargare la zona di influenza dei benefici dell'autostrada;

la trasversale Bovalino-Bagnara, oltre a essere stata confermata in tutti i documenti di programmazione succedutisi negli anni, è oggi inclusa tra le priorità definite nel vigente Accordo di programma quadro firmato

nel luglio 2002 dalla Regione Calabria e dai Ministeri dell'economia e finanze e delle infrastrutture e trasporti;

il progetto della trasversale Bovalino-Bagnara, predisposto dall'amministrazione provinciale, è stato approvato anche dalla Conferenza dei servizi e ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione;

la realizzazione della trasversale in oggetto eviterebbe l'utilizzo di ulteriori finanziamenti per la riqualificazione della strada statale n. 106 che, a sua volta, diventerebbe una strada panoramica di collegamento tra importanti siti culturali, religiosi e archeologici locali;

detta realizzazione faciliterebbe, in conclusione, la fine dell'isolamento nel quale si trovano ancora molti comuni della Locride e stimolerebbe il progresso culturale ed economico anche nelle aree più arretrate,

l'interrogante chiede di sapere se e come i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano intervenire affinché si proceda alla realizzazione della strada trasversale Bovalino-Bagnara, indicando al contempo i finanziamenti necessari, nonché i tempi e i modi di realizzazione in accordo con le amministrazioni locali interessate.

(4-00384)

(22 luglio 2008)

RISPOSTA. – La trasversale Bovalino-Bagnara si riferisce ad un itinerario (ex S.S. 112 dir) non più in gestione da parte di ANAS S.p.a., ma di competenza della Provincia di Reggio Calabria.

Il relativo intervento risulta inserito nella sezione programmatica dell'Accordo di programma quadro «Sistema delle infrastrutture di trasporto» della Regione Calabria sottoscritta il 29 luglio 2002 con un costo allora stimato in circa 300 milioni di euro.

Successivamente, è stato firmato il 3 agosto 2006 un nuovo Accordo di programma quadro «Sistema delle Infrastrutture di Trasporto – Testo coordinato ed integrato» della Regione Calabria nel quale è stata effettuata una ricognizione delle risorse disponibili ed è stata aggiornata la sola sezione attuativa dell'Accordo relativa agli interventi completamente finanziati.

Rimane quindi confermato quanto previsto dall'articolo 4 dell'Accordo di Programma quadro «Sistema delle Infrastrutture di Trasporto» della Regione Calabria del 29 luglio 2002 e cioè che l'eventuale inserimento degli interventi della sezione programmatica nella sezione attuativa potrà avvenire «compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, con gli indirizzi contenuti nelle direttive programmatiche annualmente impartite e con eventuali altri atti di programmazione nazionale».

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MATTEOLI

(8 settembre 2008)

